



CREDEM
PRIVATE EQUITY SGR

REGOLAMENTO DI GESTIONE

del fondo comune di
investimento mobiliare chiuso

CREDEM
Venture
capital

Credem Private Equity SGR SpA - Gruppo Bancario "Credito Emiliano – Credem"

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA

Capitale Sociale euro 2.400.000 i.v. - Iscritta all'Albo delle SGR, Sezione gestori di fondi di investimento alternativi, al N.55 - Reg. Imprese, C.F. e P.IVA 02008670354

Sede sociale e direzione generale Via E. Che Guevara, 4 - 42123 Reggio Emilia (RE) - Tel: +39 0522 582203 - Fax: +39 0522 582742

Indice

Art.1) Denominazione del Fondo	pg. 3
Art.2) Durata del Fondo	pg. 3
Art.3) Scopo del Fondo	pg. 3
Art.4) Caratteristiche del Fondo	pg. 4
Art.5) Società di Gestione	pg. 8
Art.6) Depositario	pg. 10
Art.7) Certificati di Partecipazione	pg. 12
Art.8) Partecipazione al Fondo	pg. 12
Art.9) Regime delle Spese	pg. 18
Art.10) Calcolo e pubblicazione del valore della quota	pg. 21
Art.11) Scritture Contabili	pg. 21
Art.12) Modifiche regolamentari	pg. 22
Art.13) Liquidazione del Fondo	pg. 23
Art.14) Conflitti di interesse	pg. 27
Art.15) Revisione Contabile	pg. 27
Art.16) Foro Competente	pg. 27

Art. 1
Denominazione del Fondo

La Società di Gestione del Risparmio Credem Private Equity SGR S.p.A. (di seguito anche "Società di Gestione") ha istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27-02-2003 ed ai sensi del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso denominato Credem Venture Capital.

Art. 2
Durata del Fondo

La durata del Fondo è fissata in 10 anni a decorrere dalla data di avvio del periodo di richiamo degli impegni secondo quanto indicato nel successivo art. 8.6, con scadenza successiva al compimento del 10° anno.

La Società di Gestione, con delibera motivata dell'organo amministrativo e con parere conforme dell'organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare una proroga non superiore a tre anni della durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

Dalla delibera deve risultare che:

- l'attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata, con l'indicazione dell'ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera;
- oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli assets nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo.

La delibera contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui beni in portafoglio.

Art. 3
Scopo del Fondo

Scopo del Fondo è l'investimento collettivo di capitali prevalentemente in strumenti finanziari non quotati (incluse le obbligazioni convertibili, e cum warrant, in azioni dello stesso emittente), opportunamente diversificati con l'obiettivo di realizzare plusvalenze in sede di disinvestimento degli stessi.

Il Fondo intende investire e successivamente dismettere, partecipazioni assunte in conformità a quanto previsto nell'art. 4.1 lett. a). Per un maggior dettaglio in relazione alla rischiosità degli investimenti si rimanda al paragrafo successivo.

Art.4
Caratteristiche del
Fondo4.1
Oggetto dell'investimento

La Società di Gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia, svolgerà la propria attività di gestione prevalentemente nell'ambito di:

- a) azioni ovvero obbligazioni convertibili, ovvero altri titoli rappresentativi di partecipazioni minoritarie o di maggioranza prevalentemente di piccole e medie imprese. Questa tipologia di investimenti rappresenta la parte prevalente su cui verrà investito il patrimonio del fondo, ferma restando la possibilità di investire in altre tipologie di seguito specificate. A tal fine il fondo potrà partecipare ad operazioni di "Management" o "leveraged buy out/in".
- b) Strumenti finanziari quotati
Strumenti finanziari denominati in Euro, quotati su mercati ufficiali o regolamentati dei paesi OCSE, titoli rinvenienti da operazioni di cartolarizzazione e altri strumenti finanziari di rapida e sicura liquidabilità.
- c) Altri strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati anche denominati in valuta estera, la cui rilevanza nel patrimonio del Fondo sarà determinata, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari.
- d) Depositi bancari
L'ottimizzazione della gestione della liquidità del Fondo può avvenire per mezzo di operazioni di prestito titoli e pronti contro termine.

In via accessoria alle operazioni di investimento ordinariamente svolte, il Fondo può concedere prestiti senza vincoli di forma tecnica, a condizione che gli stessi siano funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione da parte del Fondo di partecipazioni (es. concessioni di finanziamenti soci, partecipazione ad altre operazioni di finanziamento assimilabili ad investimenti in capitale di rischio o ad operazioni di "bridge financing" e di leverage buy-out ecc.).

L'ammontare dei prestiti unitamente al valore dell'investimento in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente non potrà

superare il 20% del totale delle attività del patrimonio del Fondo.

Art.4 **Caratteristiche del Fondo**

4.2 Patrimonio del Fondo

L'ammontare del Fondo è stabilito in Euro 38,5 Milioni ed è diviso in 770 quote da nominali 50.000 Euro cadauna. Le quote non possono essere frazionate neppure successivamente.

4.3 Destinatari delle quote

La partecipazione al Fondo è consentita a chiunque, agli investitori professionali (quali individuati all'art. 1, comma 1, lettera p, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30) e al pubblico dei privati risparmiatori.

4.4 Forma del Fondo

Il Fondo ha forma "chiusa" ed il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti secondo quanto stabilito agli artt. 2, 8.12 e 13 del presente Regolamento.

4.5 Politiche di investimento

4.5.1 Indirizzi di investimento

Tutti gli investimenti del Fondo sono effettuati nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e la Società di Gestione potrà avvalersi di tecniche finalizzate alla copertura dei rischi.

a) Gli investimenti saranno prevalentemente effettuati in Italia e riguarderanno principalmente piccole e medie aziende, già ben consolidate, del settore industriale e di quello dei servizi, avendo cura di strutturare il portafoglio delle partecipazioni applicando opportuni criteri di diversificazione dei rischi.

Non verrà attuata una particolare specializzazione per settori economici allo scopo di non introdurre elementi di rigidità nella determinazione degli investimenti da realizzare.

In via non prioritaria potranno essere effettuati anche investimenti all'estero o in aziende da poco avviate a condizione che sia ragionevolmente prevedibile un favorevole rapporto rischio/rendimento.

b) La scelta delle aziende in cui investire avverrà di massima in base ai seguenti criteri:

- aziende di piccola e media dimensione, ben gestite, con una efficiente guida imprenditoriale, un gruppo dirigente di

Art.4
Caratteristiche del
Fondo4.5
Politiche di investimento

- elevata professionalità, dotate di interessanti prospettive di sviluppo;
- aziende in temporanea difficoltà, che presentano concrete possibilità di rilancio con l'aiuto di un nuovo gruppo manageriale e con il supporto di un valido intervento imprenditoriale e finanziario;
 - aziende a gestione familiare che devono affrontare il problema del ricambio generazionale o imprenditoriale;
 - aziende che presentano caratteristiche idonee all'effettuazione di operazioni di L.B.O. (leveraged buy out) anche facendo leva sull'intervento di dirigenti esterni o interni all'azienda partecipata (management buy in o buy out);
 - aziende quotate di medie dimensioni, il cui livello di quotazione lasci prevedere possibili buoni ritorni in futuro. Il profilo temporale del Fondo consente di investire in titoli trascurati a causa dell'insufficiente spessore da altri investitori istituzionali.

L'importo di ciascun investimento in imprese non quotate sarà, di norma, compreso tra 1,5 e 5 milioni di Euro. Ogni investimento non potrà eccedere il 20% del patrimonio complessivo del Fondo e la Società di Gestione potrà avvalersi di tecniche finalizzate alla copertura dei rischi e ad una più efficiente gestione degli investimenti mobiliari, il tutto nella più rigorosa osservanza delle disposizioni e dei limiti dettati dalla Banca d'Italia.

Il Fondo si riserva il diritto di coinvestimento in altri fondi e iniziative in cui risulti essere coinvolto il gruppo Credem.

[4.5.2 – Aree geografiche di interesse](#)

Il Fondo investe prevalentemente in Italia ma può effettuare anche investimenti all'estero che avranno carattere residuale e saranno effettuati in linea di massima, in Europa e nel Nord America, essendo necessario disporre di un quadro attendibile sulle prospettive dell'investimento e di un buon controllo sull'andamento della sua gestione, paragonabile a quello previsto per gli investimenti italiani del Fondo. La Società di Gestione, nel caso in cui effettui investimenti mobiliari all'estero, attiverà adeguati strumenti di copertura del rischio di cambio qualora il rating collegato alla richiesta di fondi sui mercati internazionali del Paese nella cui valuta è espresso l'investimento sia al di sotto dell'area A in base alle classifiche di almeno una delle Agenzie internazionali Moody's e Standard and Poor's.

Art.4
Caratteristiche del
Fondo4.6
Proventi della gestione[4.6.1 – Criteri per la determinazione dei proventi di gestione](#)

Sono considerati proventi della gestione del Fondo gli utili, generati annualmente, al netto da imposte anche derivanti da disposizioni di leggi future, e indicati nella relazione annuale – sezione reddituale – che la Società di Gestione deve redigere entro 60 giorni dalla fine di ogni anno.

[4.6.2 – Accumulazione e distribuzione dei proventi di gestione](#)

Il Fondo è ad “accumulazione dei proventi” e pertanto i proventi derivanti dalla gestione, incluse le plusvalenze, se realizzate, sono accumulati e ripartiti tra gli aventi diritto in sede di liquidazione del Fondo secondo le previsioni del successivo articolo 13.

Qualora le condizioni dei mercati lo suggeriscano è facoltà della Società di Gestione, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, provvedere a distribuzioni annuali di proventi. I proventi distribuibili sono pari ai proventi netti (utili dopo le imposte e dopo gli accantonamenti a copertura di future imposte). La misura dei proventi da distribuire viene determinata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione che illustra nella relazione annuale i criteri a tal fine adottati.

[4.6.3 – Tempi per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto](#)

I proventi sono distribuibili agli aventi diritto con valuta per il pagamento entro il trentesimo giorno dall’approvazione della relazione annuale da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Il Depositario provvede alla distribuzione dei proventi in proporzione delle quote possedute da ciascun partecipante.

[4.6.4 – Pubblicità per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto](#)

L’annuncio dell’eventuale pagamento dei proventi viene effettuato annualmente in coincidenza con il deposito e l’affissione della relazione annuale del Fondo, di cui all’art. 11.1 relativo all’anno precedente e mediante pubblicazione sui quotidiani indicati all’art. 10.3.

Art.4
Caratteristiche del Fondo

4.6
Proventi della gestione

4.6.5 – Prescrizione dei proventi periodici

I proventi di gestione non riscossi si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data di riconoscimento agli aventi diritto indicata all'art. 4.6.3.

Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di cui all'art. 13.2.1, detti proventi si prescrivono a favore della Società di Gestione.

Art. 5
Società di gestione

5.1
Denominazione, sede, funzioni

Società di Gestione del Fondo è Credem Private Equity SGR S.p.A. – con Sede Sociale e Direzione Generale in Reggio Emilia via Che Guevara, 4 - 42123 Reggio Emilia, iscritta al n. 55 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio, Sezione gestori di fondi di investimento alternativi, tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 58/98. La Società di Gestione fa parte del gruppo bancario "Credito Emiliano - Credem". L'indirizzo internet della Società di Gestione è www.credemprivateequity.it.

5.2
Organo responsabile dell'attività gestoria

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è l'organo responsabile dell'attività gestoria e ha facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in ossequio alle disposizioni statutarie, di conferire deleghe specifiche a propri membri od a un comitato esecutivo in ordine alla attuazione delle politiche di investimento del Fondo. Restano in capo al Consiglio di Amministrazione tutte le responsabilità relative alle scelte di investimento riguardanti i beni del Fondo.

Il Consiglio, compatibilmente con la percentuale di capitale assunta nelle Società Partecipate, porrà in essere tutte quelle iniziative tese a svolgere un ruolo, per quanto possibile, attivo ovvero di intervento nella gestione delle Società Partecipate designando, all'occorrenza, una o più persone di suo gradimento negli organi sociali delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può istituire dei Comitati Tecnici Consultivi di cui possono far parte soggetti esterni alla società. Le deliberazioni dei Comitati Tecnici

Art. 5
Società di Gestione

Consultivi non comportano comunque esonero di responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.

5.3
Deleghe a soggetti esterni

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, compatibilmente con lo statuto e nel rispetto della normativa vigente, può conferire a soggetti esterni deleghe aventi ad oggetto la gestione della parte del portafoglio rappresentata dalla liquidità e dai titoli quotati. Tali soggetti possono anche appartenere allo stesso gruppo cui appartiene la Società di Gestione. Per l'esecuzione delle operazioni il delegato si attiene alle istruzioni impartite periodicamente e a brevi intervalli di tempo dai competenti organi della Società di Gestione ovvero opera dopo aver ottenuto il preventivo assenso dagli stessi.

La delega:

- non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità del Consiglio di Amministrazione, pertanto il delegato per l'esecuzione delle operazioni deve attenersi alle istruzioni impartite dai competenti organi della Società di Gestione;
- ha una durata determinata e può essere revocata in qualsiasi momento con effetto immediato dalla Società di Gestione e ha carattere non esclusivo;
- prevede, con riferimento all'incarico della gestione del portafoglio titoli di cui sopra, un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato nei confronti della Società di Gestione, che consenta la ricostruzione del patrimonio gestito;
- prevede la possibilità da parte della SGR di impartire ordini vincolanti;
- prevede le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del Depositario.

Il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi aziendali esercitano un controllo costante sull'attività e sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

L'esercizio dei diritti inerenti ai titoli in portafoglio rientra a pieno titolo nel quadro dei poteri di esecuzione dell'incarico gestorio ricevuto dalla Società di Gestione.

5.4
Pubblicità della prosecuzione della gestione del Fondo a cura di altra società di gestione

Qualora, previa autorizzazione della Banca d'Italia, vengano effettuate operazioni di fusione o di scissione della Società di Gestione del Risparmio che comportino la prosecuzione della

Art. 5
Società di Gestione

5.4
Pubblicità della prosecuzione della gestione del Fondo a cura di altra società di gestione

gestione del Fondo a cura di società di gestione con diversa denominazione sociale, oppure qualora la gestione del Fondo sia comunque affidata, in conformità alla vigente normativa, ad altra società di gestione, i partecipanti dovranno essere prontamente informati della sostituzione e dei motivi che la hanno determinata mediante pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale indicato all'art. 10.3 anche ai fini della conseguente modifica regolamentare.

In ogni caso, l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che la società di gestione designata a proseguire la gestione del Fondo non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla società sostituita.

5.5
Pubblicità delle variazioni dei soggetti che esercitano il controllo sulla Società di Gestione

Nel caso in cui nel corso della durata del Fondo dovessero intervenire variazioni nella composizione dei soggetti che esercitano il controllo della Società di Gestione, così come definito dall'art. 2359 del Codice Civile e dall'art. 23 del D.Lgs. 1.9.1993 n° 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), sarà data informativa ai partecipanti mediante pubblicazione almeno una volta sul quotidiano di cui all'art. 10.3, il cui onere è a carico della Società di Gestione.

Art. 6
Depositario

6.1
Individuazione del Depositario

L'incarico di depositario del Fondo è conferito a BNP Paribas Securities Services S.C.A., società costituita secondo il diritto francese, con sede legale in rue d'Antin 3, 75002 Parigi, e succursale a Milano, Via Ansperto n. 5, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 13449250151 e all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5483 (di seguito "Depositario"). Le funzioni di depositario sono espletate dalla succursale di Milano. Il sito internet del Depositario è www.securities.bnpparibas.com.

6.2
Rapporti con il Depositario

6.2.1) Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla Società di Gestione per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dalla vigente normativa, dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal presente Regolamento.

6.2.2) Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione al Fondo, nonché le operazioni di rimborso degli

Art. 6
Depositario6.2
Rapporti con il Depositario

stessi, sono svolte dal Depositario presso la propria succursale di Milano.

Presso la succursale di Milano del Depositario, sono altresì a disposizione del pubblico l'ultima relazione annuale, l'ultima relazione semestrale e l'ultimo prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo del Fondo.

6.2.3) Sotto la propria responsabilità, e previo assenso della Società di Gestione, il Depositario ha facoltà di concedere in sub-deposito in tutto o in parte gli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo.

6.2.4) Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi normativi tempo per tempo vigenti.

6.2.5) L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della Società di Gestione, che può attribuire le funzioni di depositario ad altro soggetto abilitato, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Depositario può a sua volta rinunciarvi in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a sei mesi.

L'efficacia della revoca o della rinuncia sono in ogni caso sospese fino a quando:

- un altro soggetto, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l'incarico di depositario del Fondo, in sostituzione del precedente;
- gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Fondo non siano stati trasferiti e accreditati presso il nuovo depositario;
- la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione del depositario, non sia stata approvata dalla Società di Gestione.

6.2.6) I rapporti fra la Società di Gestione e il Depositario sono definiti dalle leggi tempo per tempo vigenti e ulteriormente regolati da apposita convenzione che specifica, fra le altre cose, le procedure volte a consentire al Depositario il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni ed il corrispettivo pattuito.

Art.7
Certificati di
partecipazione7.1
Valore delle quote

Il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione è di 50.000 Euro; le quote, tutte di uguale valore e di uguale diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell'investitore; l'investitore può ottenere in qualsiasi momento la trasformazione dei certificati (da nominativo al portatore o viceversa) ovvero il loro frazionamento o raggruppamento, previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese, di Euro 100 per ogni certificato emesso. L'emissione di certificati ovvero il loro successivo frazionamento avviene per importi non inferiori al valore nominale della quota o suoi multipli.

Ogni certificato è corredato da 20 cedole numerate da utilizzarsi per la riscossione dei proventi posti in distribuzione nonché per l'esercizio del diritto a rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti.

In alternativa all'emissione di certificati singoli è previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti agli investitori. Il certificato è tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario con rubriche distinte per singoli investitori eventualmente raggruppate per soggetti collocatori. L'investitore può, in ogni momento, richiedere l'emissione del certificato singolo; il Depositario può procedere - senza oneri per l'investitore e per il Fondo - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli investitori.

7.2
Accettazione del Regolamento

La titolarità o il possesso di certificati rappresentativi di quote del Fondo, comporta in ogni caso l'accettazione del Regolamento del Fondo.

Art.8
Partecipazione al Fondo8.1
Sottoscrizione delle quote

La partecipazione al Fondo si realizza tramite la sottoscrizione delle quote del Fondo ovvero tramite l'acquisto a qualsiasi titolo del

Art.8
Partecipazione al Fondo8.1
Sottoscrizione delle quote

certificato rappresentativo delle quote.

La Società di Gestione potrà sottoscrivere quote di partecipazione al Fondo, con il proprio patrimonio, per un importo almeno pari a quello previsto dalla normativa vigente.

Il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione al Fondo è pari a 50.000 (cinquantamila) Euro.

L'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione è pari ad 1 (una) quota.

Il patrimonio del Fondo deve essere raccolto con un'unica emissione di quote di uguale valore unitario.

La sottoscrizione delle quote può avere luogo presso la Sede Sociale della Società di Gestione, presso le dipendenze specificatamente autorizzate delle altre banche incaricate del collocamento, oppure tramite i promotori finanziari delle società abilitate per l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento alle quali sia stato conferito specifico incarico dalla Società di Gestione.

La sottoscrizione delle quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione, redatta su apposito modulo e indirizzata alla Società di Gestione direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità del sottoscrittore, la qualifica di investitore professionale o pubblico indistinto, l'importo che si intende versare, le istruzioni per la consegna dei certificati rappresentativi delle quote sottoscritte.

Con la sottoscrizione, gli investitori assumono i diritti e gli obblighi indicati nel Regolamento, impegnandosi in particolare a versare l'importo sottoscritto e a corrispondere le spese dovute con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento. I diritti, gli obblighi e gli impegni indicati nel Regolamento si trasmettono ai successivi acquirenti e successori a qualsivoglia titolo delle quote del Fondo.

Copia del Regolamento del Fondo è consegnata in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento del Fondo.

Il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione è fissato in 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del prospetto informativo da parte della CONSOB ai sensi dell'art. 94

Art.8
Partecipazione al Fondo8.1
Sottoscrizione delle quote

del citato D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

In relazione all'andamento delle adesioni la Società di Gestione può anticipare la data di chiusura delle sottoscrizioni al raggiungimento dell'ammontare del patrimonio indicato all'art. 4.2, alla fine di un qualsiasi mese compreso entro il termine massimo sopra indicato. La chiusura delle sottoscrizioni è comunicata agli investitori dalla Società di Gestione a mezzo raccomandata A.R. o con pubblicazione di avviso sul quotidiano di cui all'art. 10.3 almeno 15 giorni prima della scadenza del termine massimo o della data di chiusura anticipata.

8.2
Sottoscrizioni concluse fuori sede

L'efficacia delle sottoscrizioni di quote concluse fuori sede ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 58/98 è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario ovvero all'ente collocatore, come indicato nei moduli o formulari consegnati all'investitore.

8.3
Modalità di riparto delle quote in
presenza di richieste di
sottoscrizione superiori all'offerta

In presenza di richieste superiori all'offerta delle quote la Società di Gestione procede ad effettuare il riparto delle quote secondo l'ordine cronologico sulla base del giorno di presentazione delle richieste di sottoscrizione. Nel caso di richieste presentate nella stessa giornata, il riparto avverrà proporzionalmente all'ammontare delle richieste stesse, nel rispetto comunque dell'ammontare minimo di ciascuna quota, oppure in base all'orario di ricezione delle singole richieste da parte della SGR.

Le operazioni di riparto devono concludersi in ogni caso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni.

In ogni caso la Società di Gestione, ove lo ritenga opportuno, ha la facoltà di aumentare, previa comunicazione alla Banca d'Italia, l'ammontare del patrimonio del Fondo in modo da soddisfare le richieste di sottoscrizione pervenute nel periodo di offerta.

Dell'esercizio di tale facoltà, verrà data informativa nell'ambito dell'avviso di chiusura delle sottoscrizioni da pubblicarsi secondo le modalità indicate all'art. 8.1, nonché nella lettera di conferma dell'investimento indirizzata a ciascun investitore ai sensi dell'art. 8.10.

Art.8**Partecipazione al Fondo**

8.4

Ridimensionamento del Fondo

Decorso il termine per la sottoscrizione delle quote, se il Fondo è stato sottoscritto per un ammontare non inferiore al 60% di quello previsto all'art. 4.2., la Società di Gestione si riserva la facoltà, previa comunicazione alla Banca d'Italia, di procedere al ridimensionamento del Fondo. La Società di Gestione, entro 15 giorni dalla chiusura del periodo di offerta, invia ai sottoscrittori una raccomandata A.R. per informarli del ridimensionamento e della loro facoltà di esercitare il diritto di recesso. Qualora intenda avvalersi della facoltà di recesso, il sottoscrittore deve far pervenire apposita comunicazione mediante raccomandata A.R. alla Società di Gestione entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di ridimensionamento.

Qualora uno o più sottoscrittori comunichino il loro recesso alla Società di Gestione e a seguito di tale recesso il patrimonio del Fondo scenda al di sotto del limite fissato per il ridimensionamento, la Società di Gestione avrà la facoltà di proporre ai sottoscrittori, che non hanno esercitato il diritto di recesso, l'acquisto di nuove quote sino al raggiungimento dell'ammontare stabilito. I sottoscrittori interessati dovranno procedere alle ulteriori sottoscrizioni entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di chiusura dell'offerta. Definito l'ammontare iniziale del patrimonio del Fondo, la Società di Gestione procede nel corso della vita del Fondo e comunque nel più breve tempo possibile all'adeguamento dell'art. 4.2.

Qualora viceversa le ulteriori sottoscrizioni non siano sufficienti a raggiungere il limite stabilito per il ridimensionamento, la Società di Gestione si regolerà come indicato all'articolo seguente.

8.5

Decisione di non ridimensionare il Fondo

Nel caso in cui la Società di Gestione decida di non ridimensionare il Fondo, non procede al richiamo degli impegni di cui al successivo paragrafo, lasciando quindi liberi dagli impegni assunti i sottoscrittori, che dovranno essere informati della decisione mediante lettera raccomandata A.R. nel termine di 15 giorni dalla data di chiusura della raccolta delle sottoscrizioni.

Gli impegni dei sottoscrittori sono conseguentemente dichiarati decaduti.

8.5.1. – Comunicazioni alla CONSOB e all'Organo di Vigilanza

La Società di Gestione entro 15 giorni dalla chiusura dell'offerta al pubblico comunica alla CONSOB e alla Banca d'Italia la decisione di

Art.8**Partecipazione al Fondo**

8.6

Durata del periodo di richiamo degli impegni

non procedere al ridimensionamento del Fondo e quindi al richiamo degli impegni nei confronti dei sottoscrittori.

Il periodo di richiamo degli impegni decorre dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni oppure, qualora si debba ricorrere al riparto delle quote, dalla data di ultimazione del riparto con le modalità e nei termini di cui all'art. 8.3.

Gli impegni dei sottoscrittori esclusi, in sede di riparto, dall'assegnazione delle quote saranno considerati decaduti. La Società di Gestione provvederà ad informare i sottoscrittori dell'avvenuta esclusione mediante lettera raccomandata A.R. entro 7 giorni dalla data di completamento della procedura di riparto.

Il versamento relativo alle quote assegnate deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalle date sopraindicate.

Sino alla scadenza del periodo di richiamo, ossia fino ad avvenuto pagamento, le quote assegnate a fronte delle domande di sottoscrizione sono immesse nel certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso il Depositario.

8.7

Mezzi di pagamento

Il versamento dell'importo relativo alla sottoscrizione delle quote può essere effettuato come segue:

- mediante bonifico bancario a favore della Società di Gestione, rubrica Fondo Credem Venture Capital, presso il Depositario;
- a mezzo assegni:
 - o assegno bancario, non trasferibile, esclusivamente tratto dall'intestatario della sottoscrizione, all'ordine della Società di Gestione, rubrica Fondo Credem Venture Capital;
 - o assegno circolare, non trasferibile, all'ordine della Società di Gestione, rubrica Fondo Credem Venture Capital.
- versamento del corrispettivo, in Euro, mediante contanti, se la domanda è presentata direttamente alla S.G.R.

Gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine, con riserva dell'effettivo incasso. In caso di mancato "buon fine", la SGR liquida le quote assegnate e si rivale sul ricavato, salvo il maggior danno.

Per gli assegni i giorni di valuta decorrono dal versamento dei medesimi presso il Depositario.

Nel caso di versamento a mezzo assegni la Società di Gestione e gli altri soggetti incaricati del collocamento delle quote provvedono entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento, a versare gli stessi presso il Depositario in un deposito fruttifero

Art.8**Partecipazione al Fondo**

8.7

Mezzi di pagamento

cumulativo fino al momento del richiamo degli impegni di cui all'art. 8.6, data in cui sarà trattenuta la quota capitale a favore della Società di Gestione, mentre gli interessi maturati, al netto delle imposte, saranno retrocessi ai singoli sottoscrittori. Per i bonifici i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.

8.8

Soggetti presso cui possono essere eseguiti i versamenti

I versamenti a fronte delle quote sottoscritte devono essere eseguiti presso il Depositario, per il tramite delle banche incaricate del collocamento a favore della Società di Gestione, rubrica Fondo Credem Venture Capital.

8.9

Procedure di recupero a fronte di mezzi di pagamento insoluti

La Società di Gestione ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei versamenti dovuti e non corrisposti dal sottoscrittore, nei termini che riterrà di volta in volta più opportuni e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, in particolare con riferimento all'ammontare del Fondo, all'eventuale ridimensionamento del Fondo stesso e all'eventuale riparto.

8.10

Conferma dell'avvenuto investimento

A fronte di ogni sottoscrizione la Società di Gestione provvede, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'operatività del Fondo, a dare conferma scritta al sottoscrittore dell'avvenuto investimento. Nella lettera vengono indicati:

- l'importo lordo dell'investimento;
- l'importo di eventuali spese e commissioni di sottoscrizione;
- l'importo netto investito;
- il numero di quote attribuite;
- il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte.

8.11

Condizioni, vincoli e oneri inerenti alla partecipazione al Fondo

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli e oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

8.12

Rimborsi parziali di quote a fronte di disinvestimenti

La Società di Gestione può avvalersi della facoltà di effettuare, nell'interesse dei partecipanti, rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti dopo il decorso dei termini previsti dalla normativa vigente. In tal caso la Società di Gestione deve:

- dare preventiva comunicazione alla Banca d'Italia dell'attività disinvestita;
- dare informativa agli investitori dei disinvestimenti effettuati

Art.8
Partecipazione al Fondo

8.12
Rimborsi parziali di quote a fronte
di disinvestimenti

tramite pubblicazioni sul quotidiano a diffusione nazionale indicato all'art. 10.3, precisando le motivazioni che sono alla base della decisione di rimborso, l'importo che si intende rimborsare (indicando, ove si tratti di rimborso parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto il ricavato della vendita), l'importo rimborsato per ogni quota, il numero della cedola da presentare per l'incasso e la data di messa in pagamento del rimborso.

Art.9
Regime delle spese

9.1
Costi e spese a carico del Fondo

I costi e le spese a carico del Fondo sono rappresentati dai seguenti elementi:

[9.1.1 – Compenso annuo spettante alla Società di Gestione](#)

La commissione annua spettante alla Società di Gestione per l'attività svolta, è pari al 2,5% su base annua ed è corrisposta in 2 rate semestrali anticipate. Essa viene applicata al valore complessivo netto del Fondo quale risulta dall'ultima relazione semestrale ovvero dall'ultima relazione annuale, computando gli investimenti in strumenti finanziari non quotati al netto delle plusvalenze non realizzate. Per il primo semestre o frazione di semestre la commissione è commisurata all'importo dei versamenti acquisiti.

[9.1.2 – Compenso annuo spettante al Depositario](#)

Il compenso da riconoscere al Depositario per le funzioni da questo svolte è pari allo 0,125% su base annua decrescente nel corso del tempo (IVA esclusa ove applicabile secondo le normative fiscali tempo per tempo vigenti).

Tale compenso è applicato al valore complessivo netto del Fondo quale risulta dall'ultima relazione semestrale o dall'ultima relazione annuale, computando gli investimenti in strumenti finanziari non quotati al netto delle plusvalenze non realizzate.

Specificamente, il compenso di depositario contempla:

- diritti di custodia pari allo 0,003% su base annua;
- commissioni altri servizi di depositario pari allo 0,122% su base annua, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per poi decrescere negli anni successivi fino allo 0,047% su base annua.

Entrambe le componenti delle commissioni di Depositario,

Art.9
Regime delle spese

9.1
Costi e spese a carico del Fondo

conteggiate con cadenza semestrale anticipata, sono addebitate con cadenza semestrale con valuta il giorno 15 del mese di inizio semestre di riferimento se lavorativo, ovvero il primo giorno lavorativo successivo, in base alle effettive risultanze del semestre precedente (rispettivamente: luglio - dicembre e gennaio - giugno).

[9.1.3 - Oneri inerenti all'acquisizione, alla dismissione ed alla sub custodia delle attività del Fondo](#)

Tutti gli oneri inerenti alla compravendita delle attività del Fondo tra i quali, a titolo di esempio non esaustivo: commissioni di negoziazione e/o di gestione e relative imposte e spese di trasferimento.

[9.1.4 - Spese di pubblicazione](#)

Tutte le spese per le pubblicazioni su quotidiani previste dalla normativa vigente e i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico eccetto gli oneri che attengono a propaganda, promozione e pubblicità o comunque al collocamento delle quote.

[9.1.5 - Spese di revisione](#)

Le spese di revisione e di certificazione delle relazioni annuali del Fondo, del rendiconto finale di liquidazione e, se richiesto da future disposizioni di legge o norme attuative, delle relazioni semestrali.

[9.1.6 - Oneri finanziari](#)

Oneri finanziari connessi con i debiti assunti dal Fondo nel rispetto delle vigenti disposizioni e le commissioni dovute per la fornitura di garanzie bancarie e assicurative.

[9.1.7 - Spese legali, giudiziarie e professionali](#)

Spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo, nonché le eventuali ulteriori spese professionali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo, ivi comprese le spese di "due diligence" legali, fiscali, contabili, business, tecnologiche ed ambientali relative ai singoli investimenti.

[9.1.8 - Oneri fiscali](#)

Oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

Art.9
Regime delle spese9.1
Costi e spese a carico del Fondo9.1.9 – Contributo di Vigilanza

Il contributo di vigilanza che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla CONSOB per il Fondo.

9.1.10 – Valuta di Regolamento

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo delle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

9.2
Spese a carico della Società di
Gestione

Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, ivi comprese: le spese di impianto e di acquisizione dei necessari beni strumentali, le spese di certificazione e di revisione della propria contabilità e del proprio bilancio, le eventuali spese di pubblicità e di promozione per il collocamento delle quote del Fondo.

Sono inoltre a carico della Società tutte quelle spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei singoli partecipanti.

9.3
Oneri e rimborsi spese a carico
dei singoli sottoscrittori9.3.1 Altri rimborsi spese

Sono a carico del sottoscrittore i rimborsi delle spese sostenute dalla Società di Gestione per:

- l'emissione dei certificati, nella misura di Euro 100 per ogni certificato fisico emesso come specificato all'art. 7;
- le imposte di bollo quando dovute;
- le spese postali e altri oneri di spedizione a fronte della corrispondenza inviata al sottoscrittore medesimo;
- le eventuali imposte, tasse e oneri che per Legge dovessero gravare sulla sottoscrizione ed emissione delle quote;
- le eventuali commissioni di collocamento da riconoscere a terzi nella misura massima dell'1,25 %.

Tali importi, limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, saranno comunicati di volta in volta ai partecipanti.

In nessun caso i soggetti collocatori possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

Art.10
Calcolo e pubblicazione
del valore della quota

10.1

Criteri di valutazione del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è determinato sulla base dei criteri di valutazione delle attività del Fondo stabilite dalla Banca d'Italia.

I partecipanti possono in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia di tali criteri di valutazione facendone richiesta alla Società di Gestione.

La valutazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni semestre.

10.2

Calcolo del valore unitario della quota

Il valore della singola quota di partecipazione al Fondo è calcolato una volta ogni semestre ed è pari al valore complessivo netto del Fondo – computato secondo quanto previsto nel precedente art. 10.1 – suddiviso per il numero delle quote emesse.

10.3

Modalità e frequenza della pubblicazione del valore unitario della quota

Il valore unitario delle quote calcolato come indicato all'articolo precedente deve essere pubblicato due volte l'anno sul seguente quotidiano a diffusione nazionale: "Il Sole 24 Ore".

Qualora in futuro detto quotidiano non mantenga la "diffusione nazionale" sarà facoltà della Società di Gestione, previa apposita informativa al pubblico, di effettuare detta pubblicazione su altri quotidiani.

La Società di Gestione si riserva la facoltà di rendere noti al pubblico il valore della quota e i documenti di cui al successivo art. 11.1 attraverso ulteriori mezzi informativi (a titolo di esempio "internet") messi in futuro a disposizione dalla tecnologia.

E' facoltà della Società di Gestione di rinviare la pubblicazione del valore unitario della quota in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili.

Ove ricorrano tali casi la Società di Gestione informa la Banca d'Italia, nonché, con le stesse modalità attraverso il quotidiano sopra indicato, i partecipanti.

Art.11

In aggiunta alla scritture prescritte per le imprese commerciali dal

Scritture contabili

11.1

Documenti a disposizione del pubblico e luoghi di deposito

Codice Civile e con le stesse modalità, la Società di Gestione deve redigere:

- il libro giornale del Fondo nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione al Fondo;
- la relazione annuale del Fondo, nel quale debbono essere indicati i parametri prescelti dal Fondo ai fini della confrontabilità dei risultati, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo di relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
- una relazione semestrale relativa alla gestione del Fondo, entro 30 (trenta) giorni dalla fine del primo semestre di ogni esercizio annuale;
- un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.

La relazione annuale, la relazione semestrale e il prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo del Fondo debbono essere tenuti a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società di Gestione e sono messi a disposizione del pubblico entro 30 (trenta) giorni dalla loro redazione.

L'ultima relazione annuale, l'ultima relazione semestrale e l'ultimo prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo del Fondo saranno inoltre tenuti a disposizione del pubblico presso la succursale italiana del Depositario e in tutte le Filiali capoluogo di regione delle banche collocatrici.

Gli investitori hanno diritto a chiedere e di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti.

Ulteriori copie potranno essere fornite agli investitori contro pagamento delle spese di stampa e di spedizione.

Art. 12**Modifiche Regolamentari**

12.1

Modifiche di aspetti regolamentari rilevanti

Le modifiche al Regolamento vengono adottate nell'esclusivo interesse dei partecipanti in quanto compatibili con le disposizioni che disciplinano l'istituto del Fondo comune d'investimento mobiliare chiuso. Esse vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e vengono sottoposte

all'approvazione dell'Organo di Vigilanza. Per il caso di modifiche regolamentari determinate da variazioni del disposto legislativo o dei criteri generali predeterminati dalla Banca d'Italia, è attribuita una delega permanente ad un Amministratore o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'adeguamento del testo regolamentare.

Art. 12 **Modifiche Regolamentari**

Il testo così modificato ed approvato dalla Banca d'Italia viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

12.1
Modifiche di aspetti regolamentari rilevanti

12.2
Pubblicazione delle modifiche regolamentari

Il contenuto delle modifiche apportate al Regolamento, dopo l'approvazione della Banca d'Italia, è pubblicato sul quotidiano indicato all'articolo 10.3.

Copia della versione modificata del Regolamento viene inviata gratuitamente ai partecipanti che ne facciano richiesta dalla Società di Gestione.

Art. 13 **Liquidazione del Fondo**

13.1
Cause di liquidazione

La liquidazione del Fondo può avere luogo:

- ad iniziativa della Società di Gestione con delibera dell'Assemblea nell'interesse dei partecipanti;
- per scadenza del termine di durata del Fondo;
- in caso di scioglimento della Società, qualora la gestione del Fondo non prosegua a cura di altra Società.

13.2
Liquidazione del Fondo ad iniziativa della Società di Gestione

La Società di Gestione con delibera assembleare può decidere la liquidazione del Fondo nell'interesse dei possessori delle quote quando si verificano circostanze tali da ostacolare il conseguimento degli scopi del Fondo con rilevante pregiudizio ai portatori di quote. Il Fondo viene altresì posto in liquidazione in caso di scioglimento della Società di Gestione.

A decorrere dalla data della delibera di liquidazione del Fondo cessa ogni ulteriore attività di investimento.

La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della normativa vigente.

[13.2.1 - Modalità inerenti alla liquidazione](#)

La Società di Gestione:

Art. 13
Liquidazione del Fondo

13.2
Liquidazione del Fondo ad
iniziativa della Società di Gestione

- informa la Banca d'Italia almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell' Assemblea dei soci che dovrà deliberare in merito, dando poi informativa dell'avvenuta delibera alla Banca d'Italia stessa;
- a partire dal giorno successivo alla terza pubblicazione di cui all'art. 13.2.2 provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza;
- terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, indicando il piano di riparto in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività liquide ed il numero delle quote in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo detratto l'importo da attribuire alla Società di Gestione secondo le modalità di ripartizione indicate all' art. 13.6 del presente Regolamento;
- la società di revisione di cui all'art. 15 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla espressione di un giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della normativa vigente, sono depositati e affissi nella sede della Società di Gestione e nella succursale italiana del Depositario nonché in tutte le filiali di quest'ultima. Ogni partecipante potrà prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese.

Il Depositario provvede su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione; in caso le quote del Fondo siano rappresentate da certificato fisico il Depositario liquiderà le somme spettanti solo a fronte della presentazione di una domanda dell'avente diritto corredata dal certificato stesso.

I proventi derivanti dalla liquidazione finale non riscossi si prescrivono in favore della Società di Gestione come precisato

all'art. 13.14.

13.2.2- Pubblicità inerente alla liquidazione

La delibera di liquidazione del Fondo è pubblicata sul quotidiano a diffusione nazionale di cui all'articolo 10.3 per tre volte a distanza di una settimana. Sullo stesso quotidiano è data pubblicità dell'avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso.

Art. 13 **Liquidazione del Fondo**

13.2
Liquidazione del Fondo ad
iniziativa della Società di Gestione

13.3
Liquidazione del Fondo per
scadenza del termine di durata

13.3.1- Ripartizione dei proventi e del risultato netto della gestione

Alla scadenza del termine di durata del Fondo ha luogo la ripartizione tra i partecipanti e la Società di Gestione dei proventi e del risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti.

La Società di Gestione si riserva ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento la facoltà di prorogare, ove lo smobilizzo non sia completato entro il termine di durata del Fondo, per un periodo non superiore a tre anni, la durata del Fondo al fine di condurre a termine le operazioni di rimborso.

13.4
Possibilità di rimborso parziale

La Società di Gestione si riserva il diritto di procedere a eventuali rimborsi parziali delle quote, in misura proporzionale, nel corso del periodo di liquidazione.

13.5
Risultato della gestione del Fondo

Il risultato della gestione del Fondo è espresso dal confronto fra l'ammontare del Fondo inizialmente sottoscritto e versato e l'ammontare dell'attivo netto liquidato maggiorato dai proventi distribuiti e dagli eventuali rimborsi parziali effettuati nel corso della durata del Fondo.

13.6
Modalità di ripartizione del
risultato netto della gestione

Il risultato netto della gestione del Fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti viene ripartito come segue:

- alla Società di Gestione compete un compenso pari al 20% (venti per cento) del risultato eccedente l'obiettivo di rendimento minimo prefissato al successivo art. 13.7;
- ai partecipanti compete, pro-quota, il riparto dell'attivo netto liquidato, detratto il compenso assegnato alla Società di

Gestione.

- 13.7
Riferimento per l'individuazione del risultato minimo obiettivo
- Art. 13**
Liquidazione del Fondo
- 13.8
Definizione degli aventi diritto ai proventi derivanti dalla liquidazione finale
- 13.9
Tempi per il riconoscimento dei proventi derivanti dalla liquidazione finale
- 13.10
Modalità inerenti alla liquidazione
- 13.11
Pubblicità del risultato della gestione e delle modalità di ripartizione
- Il tasso di rendimento prefissato ed individuato come risultato minimo obiettivo è pari al tasso d'interesse semplice annuo del 3,5% (trevirgolacinque per cento) calcolato a decorrere dalla data di chiusura delle sottoscrizioni.
- Hanno diritto a percepire i proventi derivanti dalla liquidazione finale gli investitori che risultano titolari delle quote al momento della scadenza del termine di durata del Fondo, oppure al termine dell'eventuale periodo di grazia deliberato ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.
- I proventi sono distribuiti agli aventi diritto, secondo i criteri e con le modalità indicate all'art. 13.6, in data non posteriore al 30° (trentesimo) giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo che sarà comunque completata entro 180 giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo.
- Dopo l'avviso sul quotidiano e la comunicazione alla Banca d'Italia dell'inizio della procedura di liquidazione di cui ai successivi articoli 13.11 e 13.12, la Società di Gestione segue la procedura indicata all'art. 13.2.1 per quanto concerne la redazione del piano di smobilizzo, la liquidazione dell'attivo, il rendiconto finale di liquidazione, la revisione e pubblicità dello stesso, il piano di riparto, il rimborso delle quote, le somme non riscosse, la prescrizione dei proventi non riscossi.
- Sul quotidiano a diffusione nazionale dove è pubblicato il valore della quota di cui all'art. 10.3 deve essere dato avviso:
- dell'inizio della procedura di liquidazione;
 - dell'eventuale delibera di proroga della durata del Fondo;
 - dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;
 - dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.

13.12
Comunicazioni all'Organo di
Vigilanza

Contestualmente alla pubblicazione sul quotidiano di cui al punto precedente, deve essere data comunicazione alla Banca d'Italia:

- dell'inizio della procedura di liquidazione;
- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;
- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.

Art. 13
Liquidazione del Fondo

13.12
Comunicazioni all'Organo di
Vigilanza

Inoltre la Società di Gestione invia alla Banca d'Italia, entro 10 giorni lavorativi dalla sua redazione, copia del rendiconto finale di liquidazione accompagnato dalla relazione.

13.13
Divieto di ulteriori investimenti
alla scadenza della durata del
Fondo

Alla scadenza del periodo di durata del Fondo cessa ogni ulteriore attività di investimento.

13.14
Prescrizione dei proventi derivanti
dalla liquidazione finale

I proventi derivanti dalla liquidazione finale del Fondo non riscossi dagli aventi diritto si prescrivono a favore della Società di Gestione nei termini di legge a partire dal giorno di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione indicato al successivo articolo 13.15.

13.15
Conclusione della procedura di
liquidazione

La procedura di liquidazione si conclude con l'invio alla Banca d'Italia della comunicazione dell'avvenuto riparto.

Art. 14
Conflitti di interesse

Fatti salvi i divieti previsti dalle norme vigenti, il Fondo può effettuare operazioni di investimento in cui la SGR abbia direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di società o enti del gruppo, un interesse in conflitto che verrà previamente evidenziato ed esaminato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei partecipanti.

Art.15
Revisione contabile

La contabilità della Società di Gestione e del Fondo comune è soggetta a revisione secondo le norme di legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I sindaci della Società di Gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci del Depositario devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della Società di Gestione e nella gestione del Fondo comune.

Art.16
Foro competente

Fatta eccezione per il caso in cui il partecipante sia un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per la soluzione delle controversie fra i partecipanti al Fondo e la Società di Gestione e/o il Depositario è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.